



## CONVENZIONE TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (in seguito denominato IZSAM), con sede in Teramo, Campo Boario, Partita IVA: 00060330677. Codice Fiscale: 80006470670, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Nicola D'Alterio, nato a Torino di Sangro (CH) il 03/08/1970, d'ora innanzi denominato «IZSAM»;

E

Federazione Italiana Sport Equestri, con sede legale in viale Tiziano 76, 00196 Roma (RM), CF/P.IVA 02151981004, nella persona del suo legale rappresentante, l'Avv. Marco Di Paola, nato a Roma (RM) il 7.05.1968, in qualità di Presidente, d'ora innanzi denominata «FISE»;

### PREMESSO CHE

- l'IZSAM ai sensi del D.Lgs. n. 270/1993 e del D.Lgs. n. 106/2012 è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise garantendo ai servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria;
- l'Istituto possiede ambiti di eccellenza riconosciuti dal Ministero della Salute e dalle organizzazioni internazionali - in particolare - ai fini della presente Convenzione, l'IZSAM è:

#### A livello multi-regionale:

- Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Abruzzo (OEVRA)

#### A livello nazionale:

- Centro Studi per le malattie esotiche degli Animali (CESME)
- Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi dei rischi (Covepi)
- Centro di Referenza Nazionale per l'igiene urbana e le emergenze non epidemiche (Iuvene)
- Centro di Referenza Nazionale per le Sequenze Genomiche e la Bioinformatica
- Centro Servizi Nazionale (CSN) per le Anagrafi degli Animali
- Laboratorio Nazionale di Riferimento per *Campylobacter*

#### A livello internazionale è:

- Membro del consorzio aggiudicatario dello *European Union Reference Centre for animal welfare for ruminants and equines* (EURCAW)
- Centro di collaborazione multinazionale OIE per il benessere degli animali (in consorzio con lo Swedish Center for Animal Welfare - SCAW / SLU)
- Centro Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria e il capacity building
- Centro di collaborazione dell'OIE per l'epidemiologia, la modellizzazione e la sorveglianza
- Laboratorio di riferimento OIE per la West Nile Fever
- Centro di Referenza FAO per l'Epidemiologia Veterinaria

- Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante

dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora innanzi "Autorità vigilante"). (Art. 1 – Definizione- dello Statuto del CONI);

- il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport (Art. 21, punto 2, dello Statuto del CONI);
- la Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora innanzi denominata FISE), in base all'Art. 2, punto 1 del proprio Statuto ha come fine:
  - o promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
  - o promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
  - o studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- in base all'Art. 2, punto 2 del proprio Statuto la FISE promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri;
- la FISE contribuisce all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni del cavallo sportivo in Italia,
- la FISE è da anni impegnata nella lotta al doping e nella giustizia Sportiva tramite il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri e nel garantire alti standard di benessere e tutela del cavallo sportivo;
- la FISE è l'unico organismo che la Federazione Equestre Internazionale (FEI) riconosce in Italia quale sua emanazione,

La FISE e l'IZSAM (in seguito "le Parti") esprimono comune interesse nei confronti di attività di ricerca scientifica che abbia per oggetto di studio lo sviluppo della Banca Dati Nazionale degli Equidi (BDN-E), la salute e il benessere del cavallo, la divulgazione di informazioni finalizzate al miglioramento della salute e del benessere del cavallo da parte di tutti gli *stakeholders* interessati.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 GENERALITA'**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 NATURA DELL'ACCORDO**

Le parti convengono di:

- promuovere rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca, diagnostica, formazione e informazione promosse dall'IZSAM inerenti salute, benessere e movimentazione del cavallo.
- promuovere sinergie su attività già avviate unilateralmente dalle parti o da avviare in futuro – sia unilateralmente che congiuntamente - al fine di valorizzare le conoscenze e competenze che le Parti sono in grado di esprimere nel settore *de quo*, a vantaggio della comunità scientifica di riferimento, degli utenti del mondo equestre e del sistema paese.

### **Art. 3 SETTORI DELLA COLLABORAZIONE**

Le Parti convengono che la collaborazione oggetto della presente convenzione riguardi settori specifici quali:



- BDN-E, con particolare attenzione ai sistemi di monitoraggio di trasporto equidi
- Salute e benessere degli equini non-DPA

#### Art. 4 OBIETTIVI

Con la stipula della presente convenzione, le Parti si prefiggono di collaborare nei seguenti ambiti:

- Valutazione degli attuali sistemi di monitoraggio di trasporto equidi, e realizzazione di uno strumento web di *"comunicazione spostamento con finalità ludico/sportiva"* in grado di generare e offrire agli utenti uno storico degli spostamenti degli equidi con indicazione di percorso effettuato ed area di svolgimento dell'attività (sviluppo a cura dell'IZSAM, promozione veicolata dall'IZSAM anche attraverso la FISE);
- Analisi degli attuali metodi gestionali e del management di strutture ricettive degli equini in materia di tutela e benessere degli equidi non-DPA in Italia, con particolare attenzione alle condizioni di detenzione, anche nelle strutture non FISE (maneggi, scuderie, centri ippici) e, durante le manifestazioni sportive (anche nelle strutture non FISE), ed alla incidenza di infortuni ortopedici durante gli stessi eventi (strumenti di rilevazione sviluppati dall'IZSAM, diffusione veicolata dall'IZSAM anche attraverso la FISE);
- Realizzazione di materiali divulgativi destinati al web per promuovere la salute e il benessere dei cavalli non-DPA in Italia, a cura di entrambe le parti.
- Disseminazione dei risultati delle attività oggetto della presente collaborazione in tutti i modi possibili come per esempio, ma non limitatamente, attraverso siti web tematici o dedicati, social network e in occasione di eventi sportivi promossi o gestiti da FISE durante il ciclo di vita del progetto, compatibilmente con la normativa vigente che ne disciplina l'organizzazione in relazione alla pandemia di COVID-19, a cura di entrambe le parti.
- Promozione della salute e del monitoraggio sanitario del cavallo in Italia attraverso analisi di laboratorio offerte da IZSAM ai prezzi minimi applicabili, secondo quanto stabilito dal tariffario approvato dalla Regione Abruzzo.
- Progettazione di nuove iniziative comuni nel quadro delle finalità del presente accordo.

#### Art. 5 ATTIVITÀ

Per gli obiettivi indicati precedentemente le Parti potranno organizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- Attività di ricerca
- Attività di formazione, informazione e disseminazione riguardanti i cavalli non-DPA.

#### Art. 6 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente convenzione;
- Nel caso una delle Parti abbia interesse all'eventuale pubblicazione scientifica, in toto o in parte, dei dati, studi o documenti delle ricerche sviluppate in comune, essa dovrà esplicitamente dichiarare che le ricerche sono state eseguite nel ambito della presente convenzione o se diversamente come all'uopo convenuto e il progetto che le ha sovvenzionate.
- Le parti stabiliscono, quale principio generale, per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'IZSAM e per FISE di pubblicare i risultati delle ricerche, dando equa visibilità ad entrambe le Parti, purché non lesivi dell'immagine di nessuna di esse e delle rispettive affiliazioni dirette e indirette, impegnandosi comunque al rispetto dell'anonimato delle persone e dei cavalli coinvolti. E' prevista una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle

ricerche siano brevettabili, accettando fin d'ora che sia rispettata un'equa suddivisione di costi e benefici in relazione all'impegno profuso dalle Parti.

- FISE e IZAM si impegnano reciprocamente a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

#### Art. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino al raggiungimento di un accordo di merito. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

#### Art. 8 COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi della presente convenzione-quadro. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale, che le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

#### Art. 9 - ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'IZSAM o FISE in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale direttamente dipendente che venga messo a disposizione.

#### Art. 10 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

La presente convenzione quadro ha la durata di 2 (due) anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione attraverso comunicazione scritta da inoltrare almeno trenta giorni prima, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

#### Art.11 RESPONSABILITÀ

La sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari a carico delle Parti. Ogni eventuale attività per la quale dovessero essere previsti oneri a carico delle parti verrà disciplinata con separato atto debitamente sottoscritto. L'IZSAM è titolare di una polizza assicurativa per la Responsabilità civile vs. terzi per danni causati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, all'interno delle proprie strutture, da parte di chi vi operi a qualunque titolo.

#### Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'IZSAM e la FISE ai sensi e per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 modificato dal D. Lgs n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection



Regulation – GDPR) e da ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali del personale coinvolto nella realizzazione della presente convenzione anche per le finalità legate agli adempimenti amministrativi e/o contabili.

Ciascuna parte si impegna, altresì, a comunicare all'altra eventuali ulteriori trattamenti di dati personali diversi dalla finalità descritta nella presente Convenzione e a porre in essere i provvedimenti attuativi del caso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III "Diritti dell'interessato" e al Capo IV "Titolare del trattamento e responsabile del trattamento" del GDPR.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

#### Art. 13 RESPONSABILI SCIENTIFICI

Per l'attuazione della presente Convenzione i responsabili scientifici designati dalle parti sono:

- per l'IZAM il dott. Nicola D'Alterio (Direttore Generale)
- per la FISE, il Dr. Gianluigi Giovagnoli (Responsabile dell'Ufficio Veterinario della FISE)

#### Art. 14 CONTROVERSIE


Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti, in conseguenza dall'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Teramo.


#### Art.15 DISPOSIZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. L'accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/'72 – tariffa parte I ed al versamento all'Erario provvede l'IZSAM ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 03/01/2022

Per l'IZSAM  
  
Dott. Nicola D'Alterio  
(Direttore Generale)

Per la FISE  
  
Avv. Marco Di Paola  
(Il Presidente)